



COMUNE DI SAINT-VINCENT

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione CC. N. 71 del 23/12/2010
Modificato con deliberazione CC. N. 4 del 26 febbraio 2019

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI	
<u>Art. 1 – oggetto del regolamento</u>	<u>2</u>
<u>Art. 2 – ambito di applicazione</u>	<u>2</u>
<u>Art. 3 – classificazione del Comune</u>	<u>2</u>
<u>Art. 4 – gestione del servizio</u>	<u>2</u>
CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE	
<u>Art. 5 – funzionario responsabile</u>	<u>3</u>
<u>Art. 6 – concessione del servizio</u>	<u>3</u>
<u>Art. 7 – corrispettivo del servizio</u>	<u>3</u>
<u>Art. 8 – durata della concessione</u>	<u>4</u>
<u>Art. 9 – conferimento della concessione</u>	<u>4</u>
<u>Art. 10 – decadenza della concessione</u>	<u>5</u>
<u>Art. 11 – disciplina del servizio in concessione</u>	<u>5</u>
CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
<u>Art. 12 – presupposto dell'imposta</u>	<u>6</u>
<u>Art. 13 – soggetto passivo</u>	<u>6</u>
<u>Art. 14 – modalità di applicazione dell'imposta</u>	<u>6</u>
<u>Art. 15 – pagamento dell'imposta</u>	<u>7</u>
<u>Art. 16 – pubblicità eseguita sui fabbricati ed aree di proprietà comunale</u>	<u>8</u>
<u>Art. 17 – dichiarazione</u>	<u>8</u>
<u>Art. 18 – omessa dichiarazione</u>	<u>8</u>
<u>Art. 19 – accertamento</u>	<u>9</u>
<u>Art. 20 – tariffe</u>	<u>9</u>
<u>Art. 21 – pubblicità ordinaria</u>	<u>10</u>
<u>Art. 22 – pubblicità effettuata con veicoli</u>	<u>10</u>
<u>Art. 23 – pubblicità effettuata con pannelli luminosi</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24 – pubblicità aerea</u>	<u>11</u>
<u>Art. 25 – riduzione dell'imposta</u>	<u>12</u>
<u>Art. 26 – esenzione dell'imposta</u>	<u>12</u>
<u>Art. 27 – limitazioni e divieti in materia di pubblicità</u>	<u>13</u>
<u>Art. 28 – limitazioni sulla pubblicità fonica</u>	<u>13</u>
<u>Art. 29 – limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche</u>	<u>13</u>
CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	
<u>Art. 30 – istituzione del servizio</u>	<u>14</u>
<u>Art. 31 – servizio delle pubbliche affissioni</u>	<u>14</u>
<u>Art. 32 – soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni</u>	<u>14</u>
<u>Art. 33 – misura del diritto sulle pubbliche affissioni</u>	<u>14</u>
<u>Art. 34 – pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – recupero somme</u>	<u>14</u>
<u>Art. 35 – riduzione del diritto</u>	<u>15</u>
<u>Art. 36 – esenzione del diritto</u>	<u>15</u>
<u>Art. 37 – modalità per le pubbliche affissioni</u>	<u>15</u>
<u>Art. 38 – consegna del materiale da affiggere</u>	<u>16</u>
<u>Art. 39 – annullamento della commissione</u>	<u>16</u>
CAPO V – DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI ED IMPIANTI PER LE AFFISSIONI	
<u>Art. 40 – disposizioni generali</u>	<u>17</u>
<u>Art. 41 – autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari</u>	<u>17</u>
<u>Art. 42 – criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni</u>	<u>18</u>
<u>Art. 43 – tipologia degli impianti</u>	<u>18</u>
<u>Art. 44 – superficie degli impianti per le affissioni</u>	<u>19</u>
<u>Art. 45 – ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni</u>	<u>19</u>
CAPO VI – GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI	
<u>Art. 46 – gestione contabile delle somme riscosse</u>	<u>19</u>
<u>Art. 47 – contenzioso</u>	<u>20</u>
<u>Art. 48 – sanzioni amministrative</u>	<u>20</u>
CAPO VII – NORME FINALI	
<u>Art. 49 – normativa di rinvio</u>	<u>21</u>
<u>Art. 50 – norme abrogate</u>	<u>21</u>
<u>Art. 51 – efficacia del regolamento</u>	<u>21</u>

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nel Comune di Saint Vincent (AO).

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991 – inferiore a 10.000 abitanti, come risultante dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. – il Comune appartiene alla Classe V.

CAPO II
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 4 – Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52, comma 5 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. Valle d'Aosta 7 dicembre 1998 n. 54:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita società a capitale prevalentemente od esclusivamente pubblico di cui all'art. 113^{ter} L.R. 54/1998;

c) in concessione a società iscritta all'Albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997 ovvero ad un operatore degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitino l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate locali, dotate di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 5 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, dell'art. 17, lett. f) D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente Statuto comunale, al relativo funzionario responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo comune, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al concessionario.

Art. 6 – Concessione del servizio

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità d'imposta che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate per gli anni d'imposta oggetto di concessione.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio

1. Appartenendo il Comune di Saint Vincent alla Classe V, il servizio potrà essere compensato:

- a) ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente;
- b) mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a), l'aggio dovrà essere rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito, al netto dell'aggio, per ciascun anno della concessione.

3. In ogni caso, l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, dovrà essere versato alla Tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non potrà essere inferiore alla quota del minimo garantito

corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. In caso di ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite, il concessionario dovrà corrispondere, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., una indennità di mora pari al 7% annuo, da calcolarsi sulle somme non versate, a decorrere dalla data di scadenza di ogni singolo versamento trimestrale, fatta salva la possibilità per il Comune di procedere al recupero degli importi non pagati mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e fatta altresì salva la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori arrecati al Comune a seguito del tardivo o dell'omesso versamento del canone dovuto.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1664, comma 1 codice civile, nel caso di variazione di tariffe superiore al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 8 – Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si potrà procedere al suo rinnovo, nel rispetto dei limiti temporali, delle condizioni e delle procedure dettate dal D.Lgs. 163/2006, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune.

A tal fine il Concessionario dovrà presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 9 – Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 o ad operatori degli Stati membri dell'Unione Europea, dotati di requisiti equivalenti, viene effettuato in conformità all'art. 56 della L. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, previa adozione di apposito capitolato d'onere e mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici.

2. La concessione è conferita a seguito di gara informale a cui sono invitati cinque concorrenti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 ovvero dotati di requisiti equivalenti, con capitale interamente versato di almeno € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito in L. 22 maggio 2010 n. 73.

L'oggetto della procedura d'appalto è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

3. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio a società a capitale prevalentemente od esclusivamente pubblico, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 10 – Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
 - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 31 D.Lgs. 507/1993;
 - b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 28, comma 4 D.Lgs. 507/1993;
 - e) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;
 - f) per le altre specifiche fattispecie individuabili in base alle normative vigenti al momento dell'affidamento della concessione o comunque individuate dal Comune nell'ambito del capitolato d'appalto.
2. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Art. 11 – Disciplina del servizio in concessione

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
3. È vietato l'affidamento in subappalto del servizio da parte del Concessionario ed è nulla ogni eventuale forma di cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della L. 348/1982, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 12 – Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o

aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 13 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 14 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 D.Lgs. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 15 – Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso la riscossione dell'imposta venga effettuata dall'Agente della riscossione mediante ruolo, ovvero mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, nel caso in cui la riscossione sia effettuata da un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, secondo la disciplina vigente, ferma restando la possibilità di agire direttamente sulla base dell'avviso di accertamento, nel momento in cui allo stesso dovesse venire riconosciuta, a livello normativo, natura di titolo esecutivo.
5. La riscossione coattiva dovrà essere prima preceduta da comunicazione al contribuente inadempiente e potrà essere preceduta anche da eventuali forme di sollecito, sia scritto che telefonico/telematico, finalizzate a garantire la più celere riscossione dei crediti insoluti.
6. La notifica dell'ingiunzione di pagamento o della cartella di pagamento dovrà essere effettuata nei confronti del contribuente/utente inadempiente entro massimo dodici mesi dal mancato versamento.
7. Il mancato rispetto del termine di cui sopra per causa imputabile al concessionario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/utente, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di scarico da parte del Concessionario.
8. Rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

Art. 16 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ove tale organo sia esistente, ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 17 – Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente modifica dell'imposizione.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti.

Art. 18 – Omessa dichiarazione

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/1993:
 - all'art. 12 – effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o simili;
 - all'art. 13 – effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;la pubblicità si intende effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/1993:

- all'art. 14, comma 4 – realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15, comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- all'art. 15, comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
- all'art. 15, comma 3 – effettuate con palloni frenati e simili;
- all'art. 15, comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- all'art. 15, comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 19 – Accertamento

1. Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

Art. 20 – Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al Concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5 D.Lgs. 507/1993.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio preventivo di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 21 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal primo comma del presente articolo.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 22 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 D.Lgs. 507/1993.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di tali veicoli, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 D.Lgs. 507/1993.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio.
4. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
5. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
7. Per i veicoli circolanti con rimorchio, l'imposta è raddoppiata.
8. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
9. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 D.Lgs. 507/1993.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 25 – Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 26 – Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 D.Lgs. 507/1993;
 - g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Art. 27 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del Codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2 del Codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 29 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 30 – Istituzione del servizio

1. È istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle Pubbliche affissioni, così come disposto dall'art. 18, comma 2 D.Lgs. 507/1993.

Art. 31 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 D.Lgs. 507/1993, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 32 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 33 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5 D.Lgs. 507/1993.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto previsto dall'art. 19, comma 2 D.Lgs. 507/1993 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 34 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo di conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 35 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 36;
 - b) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
 - e) per gli annunci mortuari

Art. 36 – Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 21 D.Lgs. 507/1993, cui viene effettuato integrale rinvio, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate comunali.

Art. 37 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 38 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Art. 39 – Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a. nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 37, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione;
 - b. l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 37 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

CAPO V
DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI ED IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 40 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'*iter* autorizzativo in concerto con le disposizioni del Codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato con D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, nonché del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6 del Codice della Strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur garantendo il rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3 Codice della Strada.

3. L'*iter* autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:

a) mezzi collocati fuori del centro abitato

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali

Per i mezzi collocati nel centro urbano – così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada – e su strade comunali, il Comune non pone alcun divieto o limitazione, fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico od artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 41 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b. l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
- c. la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 241/1990 e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 42 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

1. I criteri ai quali si fa riferimento per la stesura di un piano generale – che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità – sono i seguenti:

- a. gli impianti e la scelta delle località devono rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b. il piano deve tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c. il piano deve considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;
- d. la stesura del piano deve, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 43 – Tipologia degli impianti

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti – riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo – in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a. stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
- b. tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
- c. posters (mono o bifacciali) formato mt. 6,00 x 3,00.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti saranno determinate dall'Ufficio Tecnico, sentito il parere della Commissione edilizia.

Art. 44 – Superficie degli impianti per le affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 35,00 per ogni mille abitanti o frazione.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 45 – Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale 15%
- b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%
- c) alle affissioni di natura commerciale..... 70%
- totale..... 100%

2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.

Tali impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

3. Per l'affidamento in concessione di tali impianti, il Comune procederà, secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI

GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 46 – Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 47 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, in base alle norme di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 48 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di tali disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nei D.Lgs. 471 – 472/1997 e, nello specifico, nell'art. 12 D.Lgs. 473/1997, oltre a quelle previste nelle sezioni I e II del Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689, ove applicabili.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica la sanzione da € 103,00 ad € 1.033,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale ed, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando il soggetto che abbia commesso l'abuso.

La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria e dovranno essere seguite dalla notifica di apposito avviso di accertamento, secondo le modalità previste per l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.

Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano comunale degli impianti pubblicitari.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 49 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 50 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 51 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2019**, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997.